

COLLEZIONE
DEBEE LEGGI E DE' DECRETI

EMANATI

NELLE PROVINCIE CONTINENTALI
DELL' ITALIA MERIDIONALE

DURANTE

IL PERIODO DELLA LUOGOTENENZA.

VOLUME PRIMO.

Da' 7 novembre 1860 a' 30 aprile 1861.



NAPOLI,

DALLA TIPOGRAFIA NAZIONALE.

1861.

(N.° 239.) *DECRETO con cui si approva l'ordinamento giudiziario per le provincie napoletane, con la corrispondente legge organica.*

Napoli, 17 febbrajo 1861.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO,

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Veduta la relazione dalla Commissione per gli studii legislativi instituita con decreto del 6 febbrajo 1861;

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di grazia e giustizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Abbiamo *ordinato ed ordiniamo* quanto segue.

ART. 1. L'ordinamento giudiziario per le provincie napoletane, che si pubblica con questa data nelle forme prescritte in conformità dell'articolo 3.°, è approvato, ed avrà esecuzione nelle provincie medesime dal giorno primo luglio 1861.

2. Un esemplare di esso firmato da Noi, e contrassegnato dal Segretario generale di Stato, servirà di originale, e verrà depositato e custodito negli archivii della Segreteria di Stato.

3. Ne sarà trasmessa una copia in istampa a ciascun comune delle provincie napoletane, per essere depositata nella Sala del Consiglio comunale, e tenuta ivi esposta durante un mese successivo per sei ore in ciascun giorno, affinchè se ne possa prendere cognizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, venga inserito nella Raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetta di osservarlo e farlo osservare.

EUGENIO DI SAVOJA.

*Il Consigliere
incaricato del Dicastero
di grazia e giustizia*
GIOVANNI D'AVOSSA.

Il Segretario generale di Stato
COSTANTINO NIGRA.

Publicato in Napoli il dì 18 di febbrajo 1861.

LEGGE

LEGGE ORGANICA per l'ordinamento giudiziario nelle provincie napoletane.

TITOLO PRIMO.

Delle autorità giudicatrici, e degli organi che concorrono all'amministrazione della giustizia.

ART. 1. La giustizia nelle materie civili, e nelle materie penali, è amministrata nelle forme e secondo le competenze stabilite dalle leggi

- da giudici conciliatori ;
- da giudici di mandamento ;
- da tribunali di circondario ;
- da tribunali di commercio ;
- da Corti di appello ;
- da Corti di assise ;
- da una Corte di cassazione.

Restano salde per ora tutte le altre giurisdizioni fermate dalle leggi del contenzioso amministrativo, della repressione de' reati militari, e da altre leggi particolari attualmente in vigore.

2. Ogni tribunale o Corte avrà un presidente, e se sia ripartito in più sezioni vi saranno eziandio de' vicepresidenti. L'ufficio del presidente è di dirigere il Collegio giudicante nella serie degli atti che costituiscono il giudizio. Egli manterrà l'ordine e la polizia delle udienze, ed eserciterà tutte quelle attribuzioni che la legge gli assegna.

3. Presso le Corti ed i tribunali, ad eccezione di quelli di commercio, è istituito un ufficio del pubblico Ministero, ed un ufficio di pubblica clientela per le cause de' poveri.

4. Presso i conciliatori, i giudici di circondario ed ogni tribunale o Corte vi sarà un cancelliere, cui potranno essere aggiunti de' vicecancellieri.

Negli uffici del pubblico Ministero e della pubblica clientela vi saranno de' segretarii, cui si possono aggiungere de' vicesegretarii.

5. Vi

5. Vi saranno avvocati, patrocinatori ed uscieri presso i diversi magistrati, secondo che è dalle leggi determinato.

6. Il numero, le residenze, le circoscrizioni territoriali delle autorità giudiziarie accennate nell' articolo primo, come pure il numero degli ufficiali addetti a ciascuna di esse, sono determinati ed indicati dalle tabelle che saranno pubblicate con apposito decreto.

7. I giudici di ogni grado e tutti gli altri ufficiali enunciati negli articoli 3 e 4 sono membri dell'Ordine giudiziario.

T I T O L O II.

De' giudici.

CAPO PRIMO.

De' conciliatori.

8. In ogni comune vi sarà un conciliatore, e per la città di Napoli ve ne sarà uno per ogni quartiere. Vi saranno de' conciliatori negli altri luoghi specialmente designati da particolari disposizioni.

La durata delle funzioni del conciliatore sarà di tre anni, salvo conferma.

9. Le funzioni del conciliatore saranno

1.° conciliare le controversie fra gli abitanti del comune, se ne sieno richiesti; nel qual caso le conciliazioni avranno luogo di arbitramento e ne produrranno tutti gli effetti;

2.° di decidere inappellabilmente con procedimento verbale e senza osservanza di rito giudiziario sino alla somma di ducati sei tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni meramente personali relative a' mobili.

10. Le funzioni de' conciliatori saranno puramente onorifiche, e serviranno di merito per ottenere i pubblici impieghi. Essi nelle solenni cerimonie prenderanno posto immediatamente dopo de' sindaci, e nella sola città di Napoli avranno lo stesso grado de' giudici de' quartieri, ed avranno posto tra loro per antichità di servizio.

11. In mancanza o impedimento del conciliatore , è chiamato a farne le veci il sindaco o chi lo rappresenta.

C A P O II.

De' giudici di mandamento e loro supplenti.

SEZIONE PRIMA.

De' giudici di mandamento.

12. Vi sarà in ogni mandamento un giudice che risiederà nel comune capoluogo ; e nella città di Napoli ve ne sarà uno in ogni quartiere , oltre i due giudici stabiliti dalle leggi del contenzioso de' dazii indiretti.

13. I giudici di mandamento saranno distinti in tre classi. Apparterranno alla prima coloro i quali risiederanno ne' capoluoghi delle provincie e de' circondarii e nelle altre città che sono sedi di tribunali ; apparterranno alla seconda classe quelli che risiederanno in un mandamento la cui popolazione è maggiore di quindicimila anime. La terza classe in fine comprenderà tutti quanti gli altri giudici.

14. I giudici di mandamento eserciteranno le funzioni

- 1.° di giudici in materia civile ;
- 2.° di giudici penali ne' reati di polizia ;
- 3.° di uffiziali della polizia giudiziaria.

§. 4.

Competenza civile de' giudici.

15. I giudici di mandamento conosceranno e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati venti , ed appellabilmente sino al valore di ducati trecento , le cause di azioni reali o personali , eccetto quelle attribuite a' giudici conciliatori.

16. Essi conosceranno egualmente e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati venti , ed appellabilmente qualunque sia il valore delle cose controverse sulle azioni :

1.° di

1.° di danni fatti o dagli uomini o dagli animali ai campi , a' frutti , alle ricolte ;

2.° di rimozioni ed alterazioni di termini , di usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi e di fosse, eseguite infra l'anno antecedente alla istanza ;

3.° di servitù, quando non ne sia interrotto il possesso oltre un anno ;

4.° di nunciazioni di nuove opere , d'innovazioni , o di attentati egualmente commessi entro l'anno sul corso delle acque inservienti all'agricoltura, e su di ogni altra azione possessoriale ;

5.° di riparazioni urgenti, tanto per ragion di affitto quanto per danno che ne possa soffrire il vicino ;

6.° di rifacimento de'danni pretesi da conduttori per impedito uso della cosa locata , o pretesi da'locatori per abuso della medesima ;

7.° di denuncia di finita locazione per lo puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto ;

8.° di pagamento di salario e mercedi delle genti di lavoro e de' domestici, e per la esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni ed i domestici o lavoratori ;

9.° di pretesa diminuzione di prezzo dipendente da vendita di animali ;

10.° di deposito necessario e di controversie fra i viandanti e i loro osti ed albergatori ;

11.° di esazione di censi o canoni di qualsivoglia natura , di terraggi, di decime e di altre prestazioni prediali, purchè la dimanda sia poggjata sopra titolo autentico o sopra possesso non interrotto da più di tre anni ;

12.° di riscossioni di pigioni e di estagli di predii rustici o urbani , durante il godimento dell'affitto o pel corso di un anno dopo il suo termine ;

13.° di alimenti interini non più che per tre mesi ;

14.° di quistioni su' contratti seguiti nelle fiere o nei mercati durante il loro corso, e purchè vertano sopra oggetti trasportati e contrattati in dette fiere e mercati ;

15.° di violazione delle leggi concernenti i dazii indiretti

retti ne' casi e nel modo dalle leggi in vigore prescritti, eccettuate quelle per le quali vi ha luogo ad azione penale.

17. L'appello delle sentenze in materia civile de' giudici di mandamento sarà prodotto innanzi a' tribunali di circondario; ma se in questo siavi un tribunale di commercio, ad esso esclusivamente apparterrà la conoscenza degli appelli in materia commerciale.

18. L'appello che sarà prodotto avverso le sentenze profferite da' giudici di mandamento per gli oggetti indicati nell'articolo 16 sarà meramente devolutivo. Sarà parimente devolutivo l'appello, allorchè il valore della causa non ecceda ducati cento. In tutti gli altri casi i giudici di mandamento potranno ordinare la esecuzione provvisoria della loro sentenza, ma data idonea cauzione.

19. I giudici di mandamento rilasceranno per qualunque somma gli ordini di sequestro di cose mobili, di crediti o di altri effetti che potessero deteriorare, perire, essere nascosti, o in qualunque altro modo essere sottratti al creditore.

La competenza del giudizio sulla validità o liquidazione del sequestro e sulla sussistenza del credito, e l'appellabilità o inappellabilità della sentenza del giudice di mandamento si regoleranno con le norme statuite nell'articolo 15.

20. Apparterrà a' giudici di mandamento ne' luoghi di loro residenza di apporre, di riconoscere e di rimuovere i suggelli ne' casi determinati dalla legge. Ma la cognizione delle vertenze che potranno insorgere o dopo l'apposizione o nell'atto della ricognizione de' suggelli sarà esclusivamente de' tribunali.

21. I giudici di mandamento eserciteranno ancora quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria che è loro determinatamente attribuita dalle leggi in vigore.

22. Apparterrà infine a' giudici di mandamento la esecuzione delle proprie sentenze.

Competenza su' reati di polizia.

23. Il giudice di mandamento giudicherà le contravvenzioni di polizia, punendole con le pene statuite nelle leggi. Restano salde le disposizioni contenute nella legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo.

24. L'appello avverso le sentenze de' giudici di mandamento, che sieno per legge appellabili, sarà prodotto innanzi a' tribunali nella cui giurisdizione il mandamento è situato.

25. Ne' giudizi di polizia interverrà il pubblico Ministero.

Competenza de' giudici di mandamento nella polizia giudiziaria.

26. Il giudice di mandamento è ufficiale di polizia giudiziaria in tutto il mandamento, e ne eserciterà le funzioni in que' limiti che sono designati dal *Codice di procedura penale*.

SEZIONE II.

De' supplenti.

27. Ogni giudice di mandamento avrà uno o più supplenti mandamentali secondo il bisogno. Vi sarà inoltre un supplente giudiziario per ciascun comune diverso dal capoluogo del mandamento. Le funzioni di supplente comunale possono congiungersi a quelle di conciliatore nella medesima persona.

28. I supplenti mandamentali sono chiamati a coadiuvare i giudici di mandamento, compiendone le funzioni in quegli affari pe' quali ricevono da' medesimi apposita delegazione.

Nel caso di vacanza dell'ufficio di giudicatura o d'impedimento del giudice, il supplente mandamentale, e se
sono

sono più supplenti, il più anziano tra essi, ne esercita le funzioni. In mancanza poi del giudice e del supplente ne farà le veci temporariamente il giudice del mandamento più vicino dipendente dal medesimo tribunale, ed in questo caso egli avrà diritto ad una indennità di trasferta a norma della legge.

29. Saranno esercitate da' supplenti giudiziarii comunali nel proprio comune le funzioni di ufficiale della polizia giudiziaria, che nel *Codice di procedura penale* sono attribuite a' sindaci, come altresì tutte le altre cui sono chiamati da particolari disposizioni legislative, tranne quella del pronunciare alcuna sentenza sia in materia civile sia in materia penale. In mancanza del supplente il sindaco o chi ne fa le veci è chiamato ad esercitarne le funzioni.

C A P O III.

De' tribunali di circondario.

30. Vi ha un tribunale in ciascuna delle città designate dalla tabella che sarà pubblicata con apposito decreto.

Nella tabella medesima verranno indicate le città ove i tribunali saranno di più sezioni.

31. Ne' tribunali che hanno più sezioni sono in ogni anno designati per real decreto i giudici che comporranno ciascuna sezione. Lo stesso decreto designa le sezioni alle quali sono devolute, oltre gli affari civili, le cause correzionali e gli appelli in materia di polizia.

32. Ogni tribunale sarà composto di un presidente e tre giudici, a' quali potranno essere aggiunti de' giudici soprannumerarii ove il bisogno lo richiegga. Se il tribunale è diviso in più sezioni, ciascuna di esse avrà tre giudici, e il presidente presiederà alla sezione prima, mentre le altre sezioni avranno de' vicepresidenti.

33. Ogni tribunale giudicherà col numero di tre votanti.

34. Ne' casi di mancanza o d'impedimento del presidente

dente o di un vicepresidente di sezione, il più anziano fra' giudici di ciascuna sezione ne fa le veci. Le funzioni specialmente attribuite al presidente del tribunale sono esercitate, secondo l'ordine di anzianità, da' vicepresidenti, ed in difetto da' giudici del tribunale medesimo.

35. Quando per mancanza o impedimento di alcuno de' giudici il tribunale non si trovi in numero legale per poter giudicare, il presidente può destinare un giudice di altra sezione a compiere il numero, ovvero richiedere il giudice di mandamento locale; ed ove questi sia impedito o assente, il supplente mandamentale più anziano. Benvero nella stessa sentenza non potrà votare più di un giudice estraneo al tribunale.

36. A' tribunali si appartiene :

1.° giudicare in prima istanza in materia civile tutte le cause personali, reali e miste, eccetto quelle che sono particolarmente attribuite a' giudici di mandamento o ad altri Magistrati;

2.° giudicare in prima istanza de' reati punibili con pena correzionale, ad eccezione di quelli che dalla legge sieno attribuiti alla Corte di assise;

3.° pronunciare in ultima istanza sugli appelli prodotti avverso le sentenze appellabili de' giudici di mandamento così in materia civile come in materia penale, tranne per le cause commerciali in que' tribunali ove sia stabilito un tribunale di commercio;

4.° esercitare le funzioni di tribunale di commercio con le regole e le forme prescritte dalle leggi commerciali in que' circondarii ove non vi ha tribunale di commercio;

5.° pronunciare sulla competenza de' giudici di mandamento compresi nell'ambito della loro giurisdizione, e sulle ricuse prodotte avverso i medesimi;

6.° esercitare in materia criminale quelle attribuzioni che ad essi sono assegnate dal *Codice di procedura penale*.

37. Avverso le sentenze profferite dal tribunale in prima istanza potrà prodursi appello innanzi a quella
Corte

Corte nella cui giurisdizione è compreso il tribunale suddetto. Per tutte le altre sentenze non competerà che il ricorso alla Corte di cassazione.

38. Le attribuzioni sinora esercitate da' tribunali civili delle varie provincie intorno a' notai ed alle Camere notariili saranno esercitate dal tribunale di quel luogo ove la Camera notarile risiede.

39. In ogni tribunale uno de' giudici sarà incaricato per decreto reale della istruzione delle prove in materia penale nell'ambito della sua giurisdizione. Le funzioni d'istruttore sono temporanee e rivocabili. I giudici delegati alla istruzione possono essere temporaneamente destinati ad un tribunale diverso da quello cui appartengono, ove per istraordinarie condizioni il bisogno del servizio lo richieda.

40. Il giudice istruttore oltre alle funzioni di ufficiale della polizia giudiziaria è chiamato a vigilare sul modo onde i giudici di mandamento e i loro supplenti adempiono i doveri del loro ufficio in quanto alla polizia giudiziaria.

41. In caso di assenza o di altro impedimento di un giudice istruttore, il presidente del tribunale al quale il giudice appartiene delegherà uno de' giudici del tribunale medesimo a farne le veci.

C A P O IV.

De' tribunali di commercio.

42. Vi sarà un tribunale di commercio in ciascuno de' luoghi indicati dalla tabella che sarà pubblicata con apposito decreto.

43. Ogni tribunale di commercio sarà composto di un presidente, di tre giudici ordinarii e di due supplenti.

44. I tribunali di commercio non possono altrimenti decidere che col numero di tre votanti.

45. I tribunali di commercio giudicheranno in prima istanza tutti gli affari dipendenti da atti di commercio, quando il valore controverso eccede i ducati trecento, salvo

salvo ciò che è disposto nel n.º 14 dell'articolo 16 della presente legge, e negli articoli 632, 633 e 653 delle leggi di eccezione per gli affari di commercio. Pronuncieranno inoltre in ultima istanza sulle appellazioni dalle sentenze commerciali appellabili de' giudici di mandamento nell'ambito della loro giurisdizione.

46. L'appello dalle sentenze pronunciate in prima istanza da' tribunali di commercio si produrrà presso quella Corte d'appello, nella cui giurisdizione si trovano i tribunali medesimi.

47. Ogni sentenza profferita in prima istanza da un tribunale di commercio sarà messa in esecuzione anche in caso d'appello, purchè sia data cauzione. Sarà nelle facoltà del tribunale di farla eseguire provvisionalmente anche senza cauzione, qualora siavi documento non impugnato o precedente sentenza di condanna non appellata.

48. Le funzioni de' giudici di commercio saranno meramente onorifiche, salvo per ora quello che con speciali disposizioni trovasi stabilito pel tribunale di commercio di Napoli. Tali funzioni dureranno per un biennio, salvo conferma.

C A P O V.

Delle Corti d'appello.

49. V'ha una Corte d'appello in ciascuna delle città indicate nella tabella che sarà pubblicata con apposito decreto. Nella tabella medesima saranno designate le città in cui la Corte si compone di più sezioni. I giudici delle Corti di appello hanno il titolo di consiglieri.

50. Ogni Corte di appello sarà composta di un presidente e di otto giudici. Quando sia di più sezioni, la prima sarà composta nel modo indicato, e le altre avranno cinque giudici ed un vicepresidente.

51. In ogni sezione, mancando o essendo impedito il presidente o il vicepresidente, ne fa le veci il più anziano de' consiglieri. Il presidente nelle funzioni specialmente a lui attribuite è supplito dal più anziano de' vice-
pre-

presidenti, ed in mancanza dal consigliere più anziano della Corte.

52. Le Corti di appello giudicheranno sulle appellazioni prodotte avverso le sentenze appellabili profferite da' tribunali nelle materie civili, commerciali e correzionali, e dagli arbitri a norma delle leggi in vigore; sulle competenze giurisdizionali fra giudici, e sulle azioni di presa a parte a' termini delle leggi.

53. Alla Corte di appello si appartiene pure il giudizio di sottoposizione ad accusa nelle materie penali che spettano alla cognizione delle Corti di assise. A tal uopo in ciascuna Corte di appello cinque de' suoi membri, i quali possono anche far parte delle sezioni giudicanti, comporranno una sezione di accusa.

54. In ogni anno un decreto reale designa i consiglieri che faranno parte di ciascuna sezione, i membri che comporranno la sezione di accusa, non che la sezione che dee promiscuamente con gli affari civili occuparsi degli appelli in materia correzionale.

55. Le Corti di appello giudicheranno col numero di cinque votanti nelle cause civili, con quello di sei nelle cause correzionali. Per la sezione di accusa basta l'intervento di tre votanti per la validità delle sue decisioni.

56. Quando per legittimo impedimento manca il numero de' votanti necessario per poter giudicare, sarà chiamato a supplire il presidente del tribunale, e in costui mancanza il più anziano de' vicepresidenti o de' giudici, rimanendo sempre vietato l'intervento di più di due supplenti. Se la Corte è composta di più sezioni, il presidente ne completerà il numero co' consiglieri che formano parte delle altre sezioni.

C A P O VI.

Delle Corti di assise e de' giurati.

SEZIONE PRIMA.

Delle Corti di assise.

57. Nell'ambito della giurisdizione di ogni Corte di appello vi ha una Corte di assise, la quale giudica con l'inter-

l'intervento de' giurati. Ove il bisogno lo richiegga può ordinarsi con decreto reale la formazione di due o più Corti di assise nello stesso territorio.

Le Corti di assise siedono nelle città designate dalla tabella che sarà pubblicata con apposito decreto.

58. Ogni Corte di assise è composta di un presidente e di due giudici scelti fra i consiglieri delle Corti d'appello. Può esservi aggiunto come supplente un altro dei consiglieri della stessa Corte.

59. In principio di ogni anno giuridico sono con regio decreto designati fra i membri della Corte di appello i presidenti e i giudici delle assise. Il presidente della Corte di appello ha sempre facoltà di presedere alla Corte di assise.

60. I membri della Corte di appello che abbiano atteso alla istruzione del processo, o che siano concorsi a pronunziare sull'accusa, non possono far parte della Corte di assise.

61. Mancando o essendo impedito taluno de' membri della Corte di assise, viene il medesimo surrogato dal giudice supplente, o in mancanza di costui dal consigliere più anziano della Corte.

62. Mancando o trovandosi impedito il presidente della Corte di assise, viene surrogato dal giudice più anziano.

63. Il territorio delle Corti d'appello sarà diviso per la tenuta delle assise in circoli, secondo la tabella anzidetta.

64. Le assise si tengono ordinariamente ogni trimestre nella città capoluogo di circolo. Potranno essere straordinariamente convocate in ogni tempo con decreto del presidente della Corte di appello, sia nella città capoluogo, sia in qualunque altra città del circolo.

SEZIONE II.

Dell'elezione de' giurati, e della formazione delle liste.

65. Per poter essere giurato si richiede il concorso delle seguenti condizioni:

1.° saper

- 1.° saper leggere e scrivere ;
- 2.° avere compiuta l'età di anni trenta ;
- 3.° essere elettore politico.

66. Non possono essere iscritti sulle liste de' giurati :

- 1.° i Capi de' Dicasteri ;
- 2.° i Segretarii generali e i Direttori generali de' Dicasteri ;
- 3.° i Governatori delle provincie e gl'Intendenti di circondario ;
- 4.° i funzionarii dell'Ordine giudiziario e gli ufficiali addetti al medesimo ;
- 5.° i ministri di qualunque culto ;
- 6.° i militari in attività di servizio.

67. I Senatori del Regno ed i membri della Camera de' Deputati sono di pieno diritto dispensati dall'ufficio di giurato.

Possono essere dispensati sulla loro domanda coloro che hanno compiuta l'età di settant'anni.

68. Non possono essere giurati coloro che furono condannati a pene criminali: coloro che sono in istato di fallimento dichiarato, o d'interdizione, o provvisti di consulente giudiziario: coloro che hanno fatto cessione di beni, finchè non abbiano integralmente soddisfatto i loro creditori: coloro che furono condannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, od attentato a' costumi.

69. In ogni comune si forma una lista generale degli individui aventi un reale domicilio nel territorio comunale, ne' quali concorrano i requisiti necessari per essere eletti giurati.

Questa lista sarà permanente.

70. Il sindaco prima della metà di agosto di ciascun anno procede alla revisione della lista generale: vi cancella i nomi degl'individui che sono defunti, o che hanno in qualunque modo perduto l'idoneità richiesta, e vi aggiunge i nomi di coloro che hanno acquistato l'idoneità.

71. La lista riveduta dal sindaco è pubblicata alla porta della casa comunale, e dopo la seguitane pubblicazione

resterà affissa nell'ufficio dell'Amministrazione comunale con facoltà a chiunque di prenderne visione.

72. Coloro che si credono indebitamente iscritti od omissi nella lista predetta, possono presentare i loro richiami alla Giunta municipale entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui è parola nell'articolo precedente.

La Giunta municipale dà le sue deliberazioni su' richiami fra giorni dieci successivi.

73. La lista riveduta dal sindaco, i ricorsi de' reclamanti e le relative deliberazioni della Giunta municipale sono immediatamente trasmesse all'Intendente del circondario, il quale pronunzia su' fatti richiami. L'Intendente può aggiungere d'ufficio alla lista i nomi di coloro che sono stati a suo giudizio indebitamente omissi, e cancella quelli indebitamente iscritti, sentita prima la Giunta municipale.

Premesse tali operazioni, l'Intendente procede alla definitiva decretazione della lista generale, ed il suo decreto è pubblicato prima che finisca il mese di settembre in ogni comune con la tabella delle rettificazioni.

74. Coloro che si credono fondati a contraddire alle decisioni dell'Intendente, od a lagnarsi di denegata giustizia, possono promuovere la loro azione dinanzi alla Corte d'appello entro dieci giorni dalla pubblicazione di cui è parola nell'articolo precedente, qualunque sia la distanza.

La loro domanda dee essere notificata all'Intendente sotto pena di nullità: la causa è decisa sommariamente in via d'urgenza, senza che sia d'uopo del ministero di patrocinatore, e sulla relazione che ne è fatta in udienza pubblica da uno de' consiglieri della Corte, sentita la parte od il suo difensore, e sentito pure il pubblico Ministero nelle sue conclusioni orali.

75. In ogni comune vi è una Commissione composta del sindaco o di chi ne fa le veci, che ne ha la presidenza, e di due consiglieri, oltre a due altri consiglieri incaricati di supplire a' primi.

I con-

I consiglieri così ordinarii come supplenti sono eletti in ogni anno dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta di voti.

76. La Commissione formata come nell' articolo precedente, nella seconda metà di ottobre di ciascun anno elegge fra gl' iscritti nella lista mentovata negli articoli 74 e 76 un individuo per ogni 400 abitanti.

Se il comune ha meno di 400 abitanti, la Commissione elegge tuttavia un individuo.

Il numero degli abitanti d'ogni comune si desume dall'ultimo censimento ufficiale.

77. I nomi degl'individui designati dalle Commissioni comunali sono immediatamente trasmessi al Governatore della provincia, il quale per ogni circolo delle assise forma una lista generale per ordine alfabetico di tutti i giurati eletti in cadaun circolo.

78. In ciascuna provincia vi è una Commissione composta del presidente del Consiglio provinciale, di due consiglieri del medesimo come membri ordinarii, e di altri due come supplenti, eletti gl' uni e gl' altri dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta di voti.

Prima che scada il mese di novembre di ciascun anno, la Commissione così composta esamina la lista generale de' giurati di ciascun circolo, la riduce d'un quarto del numero degl' iscritti, e così ridotta la trasmette al Governatore della provincia.

Il Governatore, previo il parere del Consiglio di Governo, la riduce di un altro quarto.

79. Le liste così ridotte sono dal Governatore trasmesse a' presidenti de' tribunali delle città capoluoghi di circolo, nelle quali debbono tenersi ordinariamente le assise, non che a' presidenti degli altri tribunali compresi nello stesso circolo della Corte di assise.

80. Se la lista generale di ciascun circolo non comprende più di 200 individui, saranno questi destinati tutti a prestare il loro servizio come giurati presso la Corte d' assise nell'anno seguente.

81. Se la detta lista contiene più di 200 individui, il

*

pre-

presidente del tribunale del capoluogo in una delle pubbliche udienze della prima metà del mese di dicembre fa porre nell'urna tutti i nomi iscritti sulla lista, e procede all'estrazione a sorte de' giurati che debbono prestare il loro servizio nell'anno seguente.

Pel circolo di Napoli la lista annuale de' giurati da comporsi nel modo anzidetto sarà di 600 individui; e per gli altri circoli di 200.

La lista annuale de' giurati sta sempre affissa nel vestibolo della sala d'udienza del tribunale di circondario.

82. Oltre la lista de' giurati ordinarii, di cui è parola negli articoli antecedenti, ne sarà fatta un'altra di giurati supplenti per ciascun circolo delle assise.

A tale effetto le Commissioni de' comuni, ne quali debbono le assise tenersi, oltre quella di cui è parola nell'articolo 76, formeranno una seconda lista di giurati, scegliendoli fra coloro che sono iscritti nella lista permanente, ed hanno il loro reale domicilio nella città in cui sono convocate le assise.

Tale lista comprenderà 240 individui per Napoli e 80 per le altre città.

Le Commissioni provinciali ed i Governatori delle provincie ridurranno alla metà il numero de' giurati supplenti in tal modo scelti dalle Commissioni comunali, giusta le norme stabilite nell'articolo 78,

83. Occorrendo il bisogno, nel corso dell'anno, le Commissioni comunali e provinciali devono, a richiesta del presidente del tribunale, completare e ricomporre con nuove scelte la lista de' giurati supplenti.

84. Qualora le Commissioni comunali e provinciali trascurassero di procedere ne' tempi prefissi alle operazioni loro commesse dagli articoli 76, 78, 82, saranno queste eseguite per cura dell'Intendente o del Governatore.

85. Dieci giorni prima dell'apertura delle assise il presidente del tribunale della città capoluogo del circolo, in una delle udienze pubbliche del tribunale, estrae trenta nomi dalla lista annuale de' giurati ordinarii; e te
per-

persone i cui nomi sono così estratti debbono prestare il servizio per le cause da spedirsi nella sessione.

Estrae quindi dieci nomi dalla nota de' giurati supplementi, e questi sono tenuti a prestare il loro servizio per tutta la sessione pel caso di mancanza o d'impedimento de' giurati ordinarii.

Il cancelliere stende verbale dell'estrazione, il quale sarà sottoscritto dal presidente, da' due giudici che vi assisteranno, e dal cancelliere stesso, sotto pena di nullità.

86. Quando in uno stesso circolo sono stabilite due o più Corti d'assise, si fanno nel modo prescritto dall'articolo precedente tante estrazioni di giurati ordinarii e supplementi quante sono le Corti.

87. I presidenti delle Corti di assise distribuiscono gli affari da spedirsi nel corso di ogni sessione, in guisa che i giurati estratti a sorte ed iscritti, giusta i due precedenti articoli, nella lista de' giurati di servizio, non debbano intervenire alle sedute della Corte d'assise per un termine maggiore di 15 giorni.

Incominciato però col loro intervento un dibattimento, non possono esserne dispensati, qualunque abbia ad esserne la durata.

Le estrazioni a sorte contemplate ne' detti articoli 85 ed 86 sono rinnovate secondo le esigenze del servizio.

88. Quando le assise devono tenersi straordinariamente in qualche città che non sia capoluogo del circolo, il presidente del tribunale sedente in detta città, in una delle pubbliche udienze del tribunale, fa porre nell'urna i nomi de' giurati iscritti nella lista, ed estere a sorte dall'urna trenta nomi, e gl'individui così estratti dalla sorte sono i giurati ordinarii della sessione.

Estrae successivamente altri dieci nomi d'individui aventi un reale domicilio in detta città, e questi sono i giurati supplementari.

89. Coloro che hanno prestato il loro servizio durante una sessione della Corte d'assise, o come giurati ordinarii, o come supplementi, non sono più chiamati alle sessioni che

che si tengono nella rimanente parte dell'anno, ove ne facciano domanda prima del giorno dell'estrazione, e la necessità del servizio lo comporti.

S E Z I O N E III.

Della composizione definitiva.

90. L'avviso del giorno in cui avranno principio le assise è recato individualmente a ciascuno de' giurati estratti a sorte, come negli articoli 85, 86, 88, per cura del presidente del tribunale.

I giurati sì ordinarii che supplenti devono trovarsi presenti alla prima, e ad ogni altra seduta della Corte d'assise, a meno che ne siano dalla medesima dispensati.

91. Il presidente della Corte d'assise 24 ore prima dell'udienza fa dare al pubblico Ministero ed all'accusato comunicazione dell'intiera nota de' giurati ordinarii e supplenti estratti a sorte pel servizio della sessione.

92. Se nel giorno stabilito per la trattazione di ciascun affare non vi sono trenta giurati ordinarii presenti, tal numero è completato co' giurati supplenti già estratti a sorte, a termini dell'*alinea* dell'articolo 85 e dell'articolo 88, secondo l'ordine della loro estrazione.

In mancanza di detti supplenti già designati, si fa dal presidente della Corte delle assise l'estrazione di altri nomi dalla lista contemplata nell'articolo 82, finchè il prescritto numero sia compiuto.

Per le assise straordinarie, a cui accenna l'articolo 88, i giurati mancanti sono anche suppliti mercè l'estrazione a sorte di altri giurati domiciliati nella città ove siede la Corte.

93. Coloro che malgrado la notificazione loro fatta della stabilita udienza non si trovano presenti, o venendo estratti a sorte per comporre il numero prescritto de' giurati rifiutano di assumere l'incarico, sono puniti con una multa non minore di lire 300, estensibile a lire 4000.

Tale penalità è loro applicata dalla Corte di assise prima di aprire il dibattimento.

94. I giurati che si assentano prima che sia terminato il dibattimento, o che per loro colpa rendono impossibile la deliberazione del giurì o la regolare sua dichiarazione, oltre alla multa prescritta dall' articolo precedente, sono condannati al rifacimento delle inutili spese cagionate all'erario pubblico, e a' danni ed interessi verso le parti.

95. Coloro che, essendo stati condannati per la loro mancanza all' udienza, giustificano fra giorni dieci successivi all'intimazione della sentenza l'impossibilità in cui sieno stati di obbedire al precetto, sono dalla Corte esonerati dagli effetti della condanna.

Se prima che siasi portata istanza per questa esonerazione, la sessione della Corte d'assise è stata chiusa, l'istanza medesima è recata dinanzi alla Corte d'appello, e da essa giudicata sulla semplice lettura del ricorso e dei relativi documenti. In ambo i casi sarà sentito prima il pubblico Ministero.

96. Nella stabilita udienza, avutasi, previo appello nominale, la presenza di trenta giurati ordinarii o supplenti, il presidente pone nell'urna i loro nomi.

97. Il presidente fa poscia ritirare gli stessi giurati nella stanza per essi destinata: indi, a porte chiuse, ed in presenza del pubblico Ministero e dell'accusato, assistito dal proprio difensore, procede all'estrazione a sorte de' quattordici giurati necessarii pel giudizio.

98. Il pubblico Ministero e gli accusati possono ricusarli, senza addurre motivi, sino a che rimangono nell'urna tanti nomi che, uniti a quelli estratti e non ricusati, raggiungano il numero di quattordici.

Il pubblico Ministero dee dichiarare prima degli accusati se ricusa o no il giurato estratto.

Egli però non potrà mai ricusare oltre la metà del numero eccedente i quattordici.

La ricusazione dee essere fatta al momento dell'estrazione.

99. Se vi sono più accusati, essi possono accordarsi fra

fra loro per esercitare in comune o separatamente il dritto di ricusazione, come nell'articolo precedente.

In mancanza di tale accordo preventivo, la sorte regolerà fra essi l'ordine nel quale saranno ammessi a ricusare, ed in questo caso i giurati estratti e ricusati da uno nell'ordine suespresso s'intendono anche ricusati per gli altri, sino a che sia esaurito il numero delle ricusazioni permesse.

Se l'accordo tra più accusati riguardasse una parte soltanto delle ricusazioni medesime, le altre sino al numero stabilito potranno da ciascuno di essi farsi nell'ordine che verrà fissato dalla sorte.

400. I due ultimi giurati estratti a sorte sono i supplementarii pel dibattimento che sta per aprirsi.

C A P O VII.

Della Corte di cassazione.

401. La Corte di cassazione ha sede nella città di Napoli. Essa è composta di un presidente, di due vicepresidenti e di sedici consiglieri.

402. La Corte di cassazione si divide in due sezioni: la prima per le materie civili, la seconda per le materie penali. Ciascuna di esse è composta di nove giudici compreso il vicepresidente. Il presidente presiede alla sezione civile, ovvero alla penale ove lo stimi conveniente, non che alle adunanze solenni ed alle udienze a sezioni unite. La composizione delle sezioni è stabilita con decreto reale al principio dell'anno giuridico.

403. La Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione le Corti, i tribunali, i giudici che se ne fossero allontanati.

404. La Corte di cassazione giudicherà non dello interesse de' litiganti, ma di quello della legge, ed in conseguenza non conoscerà del merito delle cause, ma delle decisioni e delle sentenze col solo oggetto se sieno conformi alla legge.

405. La

105. La Corte di cassazione annullerà tutte le decisioni e tutte le sentenze inappellabili, nelle quali sieno state violate le forme essenziali del rito o siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e di que' decreti che han vigore di legge.

106. Le sentenze e decisioni preparatorie ed interlocutorie non saranno suscettibili del ricorso presso la Corte di cassazione, se non dopo la sentenza o decisione definitiva, cumulandosi col ricorso avverso questa. Sono eccettuate da questa regola le sentenze e le decisioni riguardanti la competenza, contro delle quali avrà luogo il ricorso nella Corte di cassazione prima della sentenza o decisione sul merito.

107. Avverso le sentenze inappellabili de' giudici di mandamento, come avverso le sentenze profferite da' tribunali militari di terra e di mare, non avrà luogo il ricorso alla Cassazione che per solo motivo d'incompetenza o di eccesso di potere.

108. Nelle materie civili il ricorso presso la Cassazione non sospenderà l'esecuzione della sentenza o decisione impugnata, eccetto i casi ne' quali sia diversamente prescritto dalla legge.

109. In qualunque caso la Corte di cassazione annulla una sentenza o decisione così in materia penale come in materia civile, dovrà inviare la cognizione della causa al magistrato più vicino a quello che ha pronunziato e rivestito della stessa giurisdizione. Se poi viene annullata una sentenza o decisione di tribunale o Corte che sia ripartita in più sezioni, il rinvio dovrà essere fatto ad altra sezione dello stesso tribunale o Corte. Nelle cause di competenza la Corte di cassazione rinvierà la causa a quel magistrato che essa giudicherà competente.

110. Non vi sarà luogo a rinvio nelle materie civili:

1.° quando l'annullamento sia stato pronunziato per contrarietà di giudicati; nel qual caso la Corte di cassazione annullerà la seconda pronunziazione e ordinerà la esecuzione della prima:

2.° quando la decisione o sentenza annullata avesse
rivo-

rivocato in grado di appello una sentenza inappellabile ; nel qual caso la Corte di cassazione disporrà l'esecuzione della sentenza contro la quale si era prodotto indebitamente l'appello.

111. Allorchè dopo l'annullamento di una prima decisione o sentenza sia pronunciata altra decisione o sentenza conforme alla precedente sullo stesso affare e tra le stesse parti procedenti nella medesima qualità, e sia impugnata pe' medesimi motivi, la Corte di cassazione deciderà del ricorso a sezioni unite. Pronunciandosi in tal caso un secondo annullamento il tribunale o la Corte cui l'affare sarà rinviato dovrà conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto da questa Corte giudicato, senza che pel medesimo punto di diritto competa altro ricorso.

112. La Corte di cassazione ha pure la potestà di disapprovare quelle sentenze o decisioni, che sebbene conformi nella parte dispositiva al testo della legge pure sono erroneamente motivate.

113. Se il pubblico Ministero presso la Corte di cassazione avrà notizia che siasi profferita una sentenza o decisione la quale importi infrazione della legge, o racchiuda violazione di forme essenziali del rito, o eccesso di potere, senza che alcuna delle parti abbia reclamato nel tempo stabilito, dovrà portarla alla cognizione della Corte medesima, la quale ne farà l'esame, e trovando sussistente la contravvenzione o la violazione o l'eccesso di potere, ne pronunzierà l'annullamento nello interesse della legge. La Corte di cassazione pronunzierà ancora nello interesse della legge sulla dimanda di annullamento di una sentenza o decisione che il pubblico Ministero presso la medesima potrà chiedere di ufficio, in seguito di rimessione che gliene sarà fatta dal Dicastero di giustizia.

114. Annullata una sentenza o decisione in materia civile nello interesse della legge, la sentenza o decisione benchè annullata non potrà essere impugnata per ciò che s'attiene allo interesse delle parti.

415. Annullata una sentenza o decisione in materia penale, nello interesse della legge, sarà nelle facoltà del condannato di scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio e la esecuzione del primo benchè annullato, quando lo annullamento abbia luogo per mera violazione di forme essenziali del rito. Quando poi l'annullamento nello interesse della legge abbia avuto luogo per violazione della legge, il condannato avrà diritto ad un nuovo giudizio, se la pena erroneamente applicata è più grave di quella che doveva applicarsi. Ma se la pena applicabile è maggiore della inflitta, lo annullamento non pregiudicherà al condannato; e la decisione della Corte di cassazione si considererà come emanata pel solo oggetto di ricondurre i giudici alla osservanza della legge.

416. La Corte di cassazione pronunzierà pure :

1.° sulle domande di rimessione delle cause da uno ad altro tribunale o Corte per motivo di sicurezza pubblica o legittima sospezione ;

2.° sull'azione civile contro le Corti di appello o di assise, o contro uno o più membri delle medesime ;

3.° sulle quistioni di competenza giurisdizionale ove il conflitto insorga sia fra più Corti di appello, sia fra tribunali o giudici di mandamento non soggetti alla giurisdizione della stessa Corte d'appello, sia infine fra i tribunali di terra e di mare e le magistrature addette alla punizione de' reati comuni.

417. Nel mese di gennaio di ciascun anno la Corte di cassazione trasmetterà al Dicastero di giustizia tutte le osservazioni che avrà fatto nel corso dell'anno pel miglioramento della legislazione.

418. La comunicazione tra la Corte di cassazione e i tribunali inferiori dovrà necessariamente aver luogo per mezzo del Dicastero di giustizia.

419. La Corte di cassazione in ciascuna sezione dee votare col numero di sette giudici. Per le decisioni a sezioni riunite la votazione debbe essere fatta con numero dispari di consiglieri, non minore di quindici.

420. Se in una sezione della Corte di cassazione manca
il

il numero de' votanti prefisso nell'articolo precedente, esso sarà completato co' consiglieri dell'altra sezione.

C A P O VIII.

Delle adunanze generali delle Corti e de' tribunali, e della unione di più sezioni.

121. Le Corti e i tribunali si riuniscono in adunanza generale ove si tratti:

- 1.º di repressione disciplinare riguardo a' giudici;
- 2.º di deliberazione sovra materie d'ordine e di servizio interno, e che interessino tutto il tribunale o la Corte;
- 3.º di dare al Governo pareri richiesti sovra proposte di legge o altri oggetti di pubblico interesse;
- 4.º di sentire le relazioni annuali del pubblico Ministero a' termini dell'articolo 149;
- 5.º di formare il bilancio per le spese di ufizio, e di riceverne e discuterne i conti.

122. Le adunanze generali debbono essere convocate dal presidente della Corte o del tribunale, o da chi ne fa le veci.

123. Il pubblico Ministero può richiederne la convocazione con requisitoria a' termini dell'articolo 148. La convocazione ha luogo eziandio sulla proposta di una sezione della Corte o del tribunale.

124. L'adunanza generale è formata dalla riunione di tutte le sezioni della Corte o del tribunale, e non è legittimamente costituita se non intervengono i due terzi de'membri. Nel tempo delle ferie, divenendo urgente la convocazione di un'adunanza generale, basta a formarla l'intervento di tutti i membri presenti al servizio.

125. È disteso in apposito registro il verbale di ogni deliberazione delle adunanze generali. Il presidente della Corte trasmette copia del verbale al Dicastero di giustizia, e per lo stesso fine i presidenti de' tribunali lo trasmettono al presidente della Corte, ed il procuratore del Re al procuratore generale.

C A P O IX.

Delle ferie e dell'annuale tornata de' tribunali e delle Corti.

126. Le Corti e i tribunali hanno novanta giorni di ferie in ciascuno anno, ne' modi e tempi da determinarsi con real decreto. Ma ogni giudice non potrà avere più di giorni quarantacinque.

127. Nel corso delle ferie non può essere sospesa o interrotta la spedizione degli affari criminali e correzionali.

128. Pel tempo delle ferie si provvede al servizio come è prescritto con regolamento approvato per regio decreto.

129. Nel primo di gennajo di ciascun anno tutti i membri delle Corti e de' tribunali devono riunirsi in adunanza generale e pubblica per udire la lettura del real decreto che compone le sezioni, e per sentire la relazione del pubblico Ministero a norma dell'articolo 149 della presente legge.

TITOLO III.

Degli organi che concorrono all'amministrazione della giustizia.

CAPO PRIMO.

Del pubblico Ministero.

SEZIONE PRIMA.

Costituzione e disciplina del pubblico Ministero.

130. Il pubblico Ministero è il rappresentante del potere esecutivo dello Stato presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la dipendenza del Dicastero di giustizia.

131. Le funzioni di pubblico Ministero presso la Corte di cassazione e le Corti di appello sono esercitate da' procuratori generali del RE, e presso i tribunali da' procuratori del RE. I procuratori generali e i procuratori del RE compiono le loro funzioni o personalmente o per mez-

zo di sostituto. I sostituti del procurator generale presso la Corte di cassazione sono in numero di tre, ed il primo di essi ha il titolo di avvocato generale.

132. Il Dicastero di giustizia ha facoltà di addire temporaneamente i sostituti a' varii uffizii del pubblico Ministero presso le diverse Corti e tribunali in quel maggiore o minor numero che possa essere richiesto dal bisogno del servizio.

133. Il pubblico Ministero presso le Corti di assise è rappresentato dal procurator generale presso le Corti di appello sia personalmente sia per mezzo di uno de' suoi sostituti. Il procurator generale può altresì commettere tali funzioni all' ufficio del procuratore del RE presso il tribunale sedente nella città ove sono convocate le assise.

134. Le funzioni di pubblico Ministero presso i giudici di mandamento nelle cause di polizia sono esercitate dal sindaco o da chi ne fa le veci. Per la città di Napoli gli aggiunti agli eletti delle varie sezioni municipali eserciteranno le funzioni anzidette presso il giudice del rispettivo quartiere.

Nelle cause di competenza de' tribunali commerciali, nelle quali la legge richiede l' intervento del Ministero pubblico, le funzioni ne saranno adempiute dall' ultimo de' giudici in ordine di nomina.

135. L' ufficio del pubblico Ministero interviene alle adunanze generali per mezzo del suo capo o di chi ne fa le veci; nella tornata annuale o nelle funzioni solenni intervengono tutti i membri che lo compongono. Esso assiste alle deliberazioni, salvo che si tratti di pronunciare pene di disciplina. Ha voto deliberativo ed individuale nel caso di dare al Governo pareri richiesti sopra disegni di legge od altri oggetti di pubblico interesse.

136. Le carriere della magistratura giudicatrice e del pubblico Ministero sono parallele e distinte. Gli uffiziali del Ministero pubblico sono pareggiati in grado e stipendio a' capi della Corte o del tribunale cui sono addetti, cioè i procuratori generali e i procuratori del RE a' presidenti, e i loro sostituti a' vicepresidenti.

137. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione ha la sorveglianza su' membri del suo ufficio e su tutti gli altri agenti del pubblico Ministero. I procuratori generali presso le Corti di appello hanno la sorveglianza di tutti gli ufiziali del Ministero pubblico nell' ambito di giurisdizione della Corte cui sono addetti. I procuratori del Re hanno la sorveglianza di tutti gli ufiziali del pubblico Ministero nell' ambito della giurisdizione del tribunale.

138. Gli ufiziali del pubblico Ministero possono essere ammoniti e censurati dal Capo del Dicastero della giustizia o da coloro cui spetta la sorveglianza, giusta il precedente articolo. Il Capo del Dicastero di giustizia può inoltre chiamarli innanzi a sè, perchè rispondano su' fatti ad essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni. Quanto a' procuratori generali la sospensione non può aver luogo che per decreto reale.

139. La sospensione non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni nè maggiore di un anno. Essa in questo caso importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata.

140. L'autorità giudicante non può esercitare censura sugli ufiziali del pubblico Ministero, salvo le attribuzioni de' presidenti per la polizia delle udienze.

Ogni qual volta gli ufiziali del pubblico Ministero nello esercizio delle loro funzioni si dipartano da' doveri della loro carica, o ne compromettano la dignità, l'onore e la delicatezza, le Corti devono farne rimostranza al Dicastero di giustizia, e i tribunali al presidente ed al procuratore generale del Re presso la Corte d'appello.

141. In caso di assenza o d'impedimento degli ufiziali del pubblico Ministero e de' loro sostituti, il giudice meno anziano ne eserciterà le funzioni, salvo che il Ministero non destini all' uopo altro giudice.

S E Z I O N E II.

Delle attribuzioni del pubblico Ministero.

442. Il pubblico Ministero veglia all'osservanza delle leggi, alla pronta ed imparziale amministrazione della giustizia, alla tutela de' diritti dello Stato, de' Corpi morali e delle persone amministrate;

promuove la repressione de' reati;

fa eseguire i giudicati;

ed ha pure azione diretta per fare eseguire ed osservare le leggi di ordine pubblico e che interessano i diritti dello Stato, sempre che non sia ad altri pubblici uffiziali attribuita tale azione.

443. In materia penale il Ministero pubblico procede per via di azione.

Nelle materie civili non procede per via di azione se non ne' casi specificati dalla legge. In queste materie egli dà il suo parere in conformità delle leggi. Inoltre può chiedere facoltà di parlare e conchiudere negli affari che si trattano nelle pubbliche udienze ogni qual volta lo ravvisi conveniente nell'interesse della giustizia. Come pure i tribunali e le Corti in materia civile possono di ufficio interpellare il pubblico Ministero in qualsiasi causa.

444. Un uffiziale del pubblico Ministero assiste a tutte le udienze delle Corti e de' tribunali. In mancanza del suo intervento l'udienza non è legittima.

445. Il Ministero pubblico fa le opportune requisitorie per l'ordine delle udienze.

446. Il Ministero pubblico non può mai assistere alle votazioni così nelle materie civili come nelle penali, salvo soltanto nella Corte di cassazione, dove assiste alle deliberazioni per la decisione delle cause civili. Dee però intervenire a quelle deliberazioni che concernono l'ordine e il servizio interno.

447. L'esecuzione delle sentenze e decisioni in materia penale è promossa dal pubblico Ministero, secondo che è disposto dal *Codice di procedura penale*.

Nelle

Nelle cause civili il pubblico Ministero fa eseguire di ufficio le sentenze in quanto interessano l'ordine pubblico. Ne' comuni ove non risiede il regio procuratore le parti s'indirizzeranno al giudice del mandamento, che supplirà il procuratore del Re.

148. Occorrendo di far rappresentanze, sia per l'osservanza delle leggi e de' regolamenti, sia per oggetti relativi al servizio o alla disciplina, il procurator generale o il procuratore del Re richiede, ed il presidente della Corte o del tribunale convoca un'adunanza generale; e questa delibera sulle requisitorie che le sono presentate.

149. All'apertura di ogni anno giuridico il procuratore generale ed il procuratore del Re rendono conto all'adunanza generale della Corte e del tribunale, a cui sono rispettivamente addetti, del modo onde la giustizia fu amministrata in tutto l'ambito di giurisdizione della Corte o del tribunale; notano gli abusi che fossero invalsi; fanno le requisitorie che giudicano convenienti pel bene del servizio.

Una copia di tal rendimento di conto, delle requisitorie e delle deliberazioni prese viene trasmessa dal procuratore generale al Dicastero di giustizia, e da' procuratori del Re al procuratore generale, che la trasmette al Dicastero di giustizia con le sue osservazioni.

150. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione trasmette nel gennaio di ciascun anno al Dicastero di giustizia uno stato degli affari spediti dalla Corte nell'anno precedente e di quelli che rimasero a spedirsi; indica i punti sovra i quali l'esperienza avesse fatto conoscere i vizii o l'insufficienza delle leggi, e nota gl'inconvenienti o abusi a' quali occorresse di riparare nell'amministrazione della giustizia.

151. I procuratori generali presso le Corti d'appello trasmettono ne' mesi di gennaio e luglio di ogni anno al Dicastero di giustizia uno stato generale del movimento degli affari così penali come civili presso le Corti medesime e gli uffizii che ne dipendono.

152. Negli stessi mesi di ciascun anno i procuratori

del RE sono tenuti d'invviare uno stato consimile a quello indicato nell'articolo precedente al procurator generale sugli affari del tribunale e degli uffizii annessi. Il procuratore generale lo trasmette al Dicastero di giustizia con le sue osservazioni.

453. Gli uffiziali del pubblico Ministero hanno nell'esercizio delle loro funzioni il diritto di richiedere direttamente la forza pubblica.

454. Gli uffiziali del pubblico Ministero soprantendono alla polizia delle prigioni a norma delle leggi.

455. Il procurator generale nell'ambito di giurisdizione della Corte di appello e il procuratore del RE nell'ambito di giurisdizione del tribunale hanno la direzione della polizia giudiziaria.

456. I regi procuratori permetteranno l'ammissione delle carte estere, e sulla loro negativa le parti potranno adire il tribunale o la Corte presso cui esercitano il loro ministero, perchè risolva inappellabilmente ciò che sarà di ragione.

457. La corrispondenza delle Corti o de' tribunali con le altre autorità costituite avrà luogo esclusivamente per l'organo de' rispettivi procuratori del RE o procuratori generali.

C A P O II.

Dell' avvocato de' poveri.

458. Presso ciascuna Corte e tribunale di circondario è istituito un avvocato de' poveri con sei sostituti.

459. L'avvocato de' poveri dee provvedere alla difesa delle cause civili o penali delle persone e de' corpi morali che sono ammessi al beneficio de' poveri. La difesa è essenzialmente gratuita. Ciò non ostante l'avvocato dei poveri ha diritto ad una indennità per le spese di ufficio; e nelle cause civili e nelle cause penali dove siavi costituzione di parte civile, può ricevere gli onorarii in ripetizione dalla parte avversa condannata nelle spese.

460. Al suenunciato beneficio nelle cause civili saranno

no ammesse le persone indigenti le quali abbiano ragioni di probabile vittoria nella lite che vogliono sostenere. Sarà reputato indigente nelle cause civili colui che non abbia intestata a sè nè ad altri una rendita imponibile maggiore di ducati dieci, nè eserciti professione o traffico o industria lucrosa, nè abbia stipendio che o per sè solo o unito alla rendita oltrepassi i ducati quindici mensuali.

A tal uopo la parte che vorrà ottenere siffatta ammissione dovrà farne domanda in carta semplice all' avvocato de' poveri presso quel Collegio in cui la lite si dovrà sostenere; e se trattasi di cause presso i giudici di mandamento, la prefata domanda dovrà presentarsi all' avvocato de' poveri presso il tribunale di circondario.

La domanda conterrà: 1.º i documenti giustificativi della indigenza, che potranno pure essere dall' avvocato de' poveri richiesti di ufficio in caso che non sieno esibiti; 2.º i titoli su cui la parte chiedente intende fondare la sua istanza o difesa.

In vista degli indicati documenti l' avvocato de' poveri trasmetterà al pubblico Ministero presso il Collegio al quale egli è addetto una chiara e precisa esposizione dei fatti, aggiugnendovi il suo ragionato parere. Il pubblico Ministero accorderà in seguito o negherà tale ammissione.

161. Nelle materie penali basta l' indigenza per aver diritto al beneficio della difesa de' poveri. Sarà reputato indigente nelle materie penali colui che non paga una contribuzione maggiore di ducati sei, nè possedga veruno stabile, nè veruna industria visibile; ma vive soltanto col lavoro giornaliero delle proprie braccia. L' indigente non ha diritto al beneficio sovraindicato per intervenire come parte civile nel giudizio penale.

La dimanda pel beneficio della difesa nelle materie penali sarà pure diretta all' avvocato de' poveri ne' sensi del precedente articolo, tranne per ciò che s'attiene a' documenti da esibire, e l' avvocato de' poveri verificherà soltanto la indigenza della parte richiedente.

*

162. L' av-

162. L'avvocato de' poveri innanzi alle Corti ed a' tribunali sosterrà la difesa de' poveri sia personalmente, sia per mezzo de' suoi sostituti, e delegherà all'uopo i patrocinatori per rappresentare i poveri nel giudizio civile. Per le cause innanzi a' giudici di mandamento e presso i tribunali di commercio commetterà la difesa ad uno dei procuratori locali.

163. L'avvocato de' poveri veglierà perchè le cause degl' indigenti sieno diligentemente trattate; si farà render conto delle medesime da coloro che ne sono incaricati; e scorgendo qualche negligenza o mancanza darà fuori gli opportuni provvedimenti.

Egli dovrà parimente vegliare perchè non sia continuato il beneficio della difesa de' poveri alle persone per le quali nel corso della causa risultasse o che non sieno assistite in ragione, o che abbiano mezzi bastevoli a sostenere la lite; e provocherà all'uopo dal pubblico Ministero le analoghe disposizioni.

164. In ogni semestre l'avvocato de' poveri trasmetterà al pubblico Ministero uno stato delle cause affidate al suo ufficio, e delle condizioni nelle quali ciascuna di esse si trovi.

165. Nelle cause affidate all'avvocato de' poveri tanto gli atti di usciere quanto le spedizioni o copie degli atti notarili o di sentenze, estratti o decisioni, saranno scritti su carta semplice vistata per bollo e munita di registro a credito. I diritti, le competenze e le indennità dovute ai cancellieri, uscieri, notai, periti, testimoni, saranno liquidati dagli agenti del pubblico Ministero e pagati dalla Finanza, come si pratica per le spese di giustizia ne' giudizi penali.

166. La condanna alle spese contro la parte avversa a quella ammessa al beneficio de' poveri cederà a favore della Finanza, che ne curerà direttamente il rimborso. Laddove la Finanza non sia rimborsata per questo modo e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte difesa dall'avvocato de' poveri in condizione da poter restituire le spese erogate per lei a credito,

dito, sarà questa nel debito di adempiere a cosiffatta rivalsa.

Benvero nell'attribuzione di spese alla Finanza di cui si è innanzi favellato non entreranno le vacanze dovute a' procuratori locali, le quali cederanno a loro particolare beneficio, nè quelle dovute a' patrocinatori, le quali faranno parte della massa da distribuirsi giusta l'articolo seguente.

167. Di tutti i compensi e vacanze di patrocinatori che si conseguono ne' casi indicati dagli articoli 159 e 166 sarà formata una massa, la quale in fine di ogni semestre verrà ripartita tra l'avvocato de' poveri e i suoi sostituti, in guisa che il primo abbia il doppio di quello che spetta a ciascuno de' sostituti.

Questa ripartizione sarà presentata al Ministero pubblico per la corrispondente approvazione.

168. L'avvocato de' poveri è sottoposto alla vigilanza del presidente e del pubblico Ministero, ed alle regole di disciplina stabilite per quest'ultima magistratura.

Egli avrà pure sul personale del suo ufficio la vigilanza e quell'autorità che la legge attribuisce a' capi di ufficio del pubblico Ministero.

169. L'avvocato de' poveri ed i suoi sostituti hanno gli onori della magistratura; e siedono col tribunale o Corte cui sono addetti nelle adunanze generali prevedute dall'articolo 129 della presente legge, ed intervengono coi tribunali o con le Corti in tutte le solenni cerimonie a cui questi magistrati sono chiamati.

170. La istituzione dell'avvocato de' poveri non esclude la difesa officiosa per destinazione fatta dal presidente, sia di ufficio, sia a richiesta delle parti, ne' casi preveduti dalle leggi.

C A P O III.

De' cancellieri.

171. Presso tutti i giudici, tribunali e Corti vi saranno de' cancellieri. Essi assisteranno i giudici nelle loro udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, e ne contras-

segne-

segneranno le firme; registreranno gli atti, e li conserveranno in deposito; rilasceranno le copie o gli estratti sia de' documenti sia degli atti giudiziarii; e daranno corso a' giudizi.

472. Ne' tribunali divisi in più sezioni, a ciascuna sezione sarà addetto un vicecancelliere o cancelliere sostituto.

473. Ogni cancelliere presenterà al magistrato cui è addetto la pianta degl' impiegati occorrenti alla cancelleria co' soldi rispettivi. La pianta della cancelleria e dei soldi degl' impiegati non che la loro nomina verrà sottoposta all' approvazione del Dicastero di giustizia.

474. Ogni cancelliere di giudicato di circondario avrà un sostituto cancelliere, che farà le sue veci in caso di assenza o d' impedimento.

C A P O IV.

De' patrocinatori e degli avvocati.

475. Presso tutti i tribunali e le Corti vi sarà un *albo*, nel quale verranno iscritti tutti gli avvocati e i patrocinatori. Un apposito regolamento, da approvarsi con decreto della Luogotenenza, determinerà la formazione degli albi, non che i doveri degli avvocati e de' patrocinatori, ed il modo secondo il quale saranno nominati.

C A P O V.

Degli uscieri.

476. Presso ogni giudice, tribunale o Corte vi saranno degli uscieri. Essi presteranno il loro servizio personale agli uffici de' giudici di mandamento, a' tribunali ed alle Corti.

477. Nelle pubbliche sedute de' magistrati gli uscieri dovranno mantenere l'ordine e la regolarità.

478. Gli uscieri intimeranno le citazioni, gli atti, le sentenze e le decisioni: pubblicheranno ed affiggeranno gli avvisi e gli editti: eseguiranno i sequestri giudiziari: proclameranno le offerte che verranno fatte sulle rendite
a pub-

a pubblico incanto: e faranno tutti gli atti che saranno necessari per costringere le parti alla esecuzione de' giudicati.

179. In caso di opposizione alla esecuzione degli ordini giudiziali, gli uscieri potranno chiamare in loro soccorso la forza pubblica.

180. Presso i conciliatori non vi saranno uscieri, ma a ciascun conciliatore sarà addetto un servente del comune per esercitarne le funzioni.

181. Gli uscieri debbono tenere un esatto repertorio di tutti gli atti del loro ministero così per le materie civili, come per le materie penali, e compiere gli altri obblighi determinati da' regolamenti e dalle leggi in vigore.

C A P O VI.

De' segretarii del pubblico Ministero e dell' avvocato de' poveri.

182. I segretarii del pubblico Ministero e dell'avvocato de' poveri hanno ne' limiti dell' ufficio al quale sono addetti le stesse attribuzioni, gli stessi obblighi, la stessa responsabilità che la legge determina pe' cancellieri.

T I T O L O IV.

Delle condizioni per lo esercizio delle varie magistrature, e degli uffizii necessari all' amministrazione della giustizia.

183. Tutti i funzionarii dell'Ordine giudiziario sono nominati per decreto reale sulla proposta del Ministro di giustizia. Gli uffiziali addetti all'Ordine giudiziario sono direttamente nominati dal Ministro di giustizia.

184. Per essere ammesso alle cariche giudiziarie è necessario:

- 1.° essere cittadino dello Stato;
- 2.° avere il pieno esercizio de' diritti civili e politici;
- 3.° riunire le condizioni speciali richieste dalla presente legge pe' varii uffizii giudiziali.

185. I conciliatori saranno proposti in ogni triennio da' ri-

da rispettivi decurionati tra i proprietari abitanti nel comune più distinti per probità nella pubblica opinione, non esclusi gli ecclesiastici; e sulla proposizione anzidetta che sarà trasmessa per mezzo del procuratore del Re presso il tribunale al Ministero di giustizia avrà luogo la nomina per regio decreto.

186. Per essere funzionario dell'Ordine giudiziario, sia come giudice di mandamento, sia come membro di tribunale o di Corte d'appello o della Corte di cassazione, sia come agente del pubblico Ministero, non che per essere avvocato, è necessaria la laurea di giurisprudenza in una delle Università italiane. È necessaria la licenza per essere sia supplente mandamentale, sia cancelliere, tranne pe'cancellieri de' giudici conciliatori, sia per essere patrocinatore.

187. Per essere giudice di mandamento è necessario avere subito con approvazione un esame d'idoneità giusta i regolamenti in vigore, ovvero avere esercitato per sei anni l'ufficio di supplente mandamentale.

188. I supplenti mandamentali e i supplenti comunali saranno nominati sulla proposta del pubblico Ministero presso il tribunale.

189. Per essere giudice di un tribunale è necessario essere stato giudice soprannumerario o giudice di mandamento di prima classe per tre anni. Le condizioni per essere giudice soprannumerario sono fermate dal decreto del dì 8 dicembre 1860 sull'alunnato di giurisprudenza pratica.

190. Per essere consigliere di Corte di appello è necessario essere stato giudice di un tribunale per sei anni, ovvero presidente per anni due, o vicepresidente per anni quattro.

191. Per essere consigliere della Corte di cassazione è necessario essere stato membro di una Corte di appello per anni sei, o vicepresidente di Corte d'appello per anni tre, o presidente di un tribunale distrettuale per anni otto.

192. Per essere presidente di un tribunale è necessario

rio essere stato giudice di un tribunale per anni tre. Bastano due anni per poter essere vicepresidente.

193. La stessa norma sarà applicata pe' presidenti e vicepresidenti delle Corti d'appello e della Corte di cassazione.

194. I giudici del tribunale di commercio ed i supplenti saranno eletti dal Re nel ceto de' negozianti. Il presidente sarà un magistrato di pari grado e soldo di un presidente di tribunale di circondario; e simili condizioni si dovranno riunire per essere nominato a quello ufficio.

195. Senza essere necessarie le condizioni prevedute dagli articoli 189 a 193, possono essere nominati alla magistratura di Collegio gli avvocati ed i professori di diritto che abbiano esercitato l'avvoceria o l'insegnamento pel tempo seguente; cioè quello di sei anni per essere giudice di un tribunale, otto anni per esserne presidente o vicepresidente, dieci anni per essere membro di una Corte di appello, dodici anni per esserne vicepresidente, quindici anni per essere presidente della Corte di appello o membro della Corte di cassazione.

196. I funzionari del pubblico Ministero presso le Corti ed i tribunali sono tolti fra i membri delle Corti, de' tribunali e dell'ufficio de' poveri fra i giudici di mandamento, fra i membri del contenzioso amministrativo, fra gli uffiziali del Ministero di giustizia che abbiano conseguito la laurea in legge, e finalmente fra gli avvocati e i professori di diritto.

197. Gli uffiziali del Ministero pubblico, in via di eccezione e per circostanze speciali, possono essere trasferiti nella magistratura giudicante, purchè rispetto al tempo abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina a' diversi uffizii; ed a questo effetto sarà loro computato il tempo passato nell'ufficio del Ministero pubblico.

I componenti delle Corti e de' tribunali possono anche essere trasferiti nel pubblico Ministero. Ciascuno reca nel nuovo posto l'anzianità che aveva nel grado corrispondente.

spondente della carriera dalla quale esce : la corrispondenza del grado si determina dalla parità degli stipendii.

Le stesse disposizioni hanno luogo per tutti quelli che dalla magistratura giudicante e dal Ministero pubblico sono richiamati al Dicastero di giustizia, e poscia rientrano nella via giudiziaria.

198. Le condizioni di ammissione e le regole stabilite per la carriera del pubblico Ministero sono applicabili agli avvocati de' poveri ed a' loro sostituti.

199. Mancando presso un Collegio l' avvocato de' poveri, il successore sarà scelto a preferenza tra' suoi sostituti. Per essere sostituito all'avvocato de' poveri è necessario un esame d'idoneità subito con approvazione.

200. Per essere cancelliere del conciliatore o del supplente comunale è necessario un esame d'idoneità nei modi che saranno determinati con apposito regolamento.

201. Per essere ammesso agli uffizi di cancelleria presso i giudici di mandamento, i tribunali e le Corti, non che per essere ammesso a segretario del pubblico Ministero, e per essere nominato usciere, valgono le medesime norme fissate dalle leggi e da' regolamenti. Queste norme saranno applicabili pure all' ammissione nella segreteria dell'ufficio di pubblica clientela.

202. L' età necessaria pe' varii magistrati è quella 1.° di anni quaranta compiuti per essere membro della Corte di cassazione o presidente di una Corte di appello; 2.° di anni trenta per essere cancelliere della Corte di cassazione, o giudice o vicepresidente di Corte di appello, o presidente di tribunale di circondario; 3.° di anni venticinque per essere giudice anche soprannumerario di un tribunale o di mandamento, cancelliere di giudicato mandamentale, tribunale o Corte di appello, o segretario sia nell'ufficio del pubblico Ministero, sia nell'ufficio della pubblica clientela; 4.° di anni ventuno per essere patrocinatore o avvocato o usciere.

203. Ogni funzionario dell'Ordine giudiziario ed ogni ufficiale addetto al medesimo, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni, presta giuramento nel rito prescritto

scritto da' regolamenti, di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi dello Stato, e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le proprie funzioni.

204. Ogni funzionario dell' Ordine giudiziario ed ogni ufficiale addetto al medesimo debbe assumere l'esercizio delle sue funzioni nel termine di giorni trenta dalla sua nomina o destinazione.

Il Dicastero di giustizia può prorogare, per giuste cause, i termini anzidetti, senza che in tutto si possa eccedere il doppio del tempo fissato in questo articolo.

205. Il funzionario che contravviene al disposto dall' articolo precedente, resta nel frattempo privato dello stipendio; il quale non decorrerà che dal giorno in cui avrà effettivamente assunto l'esercizio delle sue funzioni.

Qnegli poi che lasciasse trascorrere un termine doppio di quello prescritto o prorogato, s'intenderà avere rinunciato all'impiego, nè potrà essere riammesso nella carriera se non mediante un nuovo decreto di nomina.

206. Ogni funzionario dell' Ordine giudiziario ed ogni ufficiale addetto al medesimo deve dimorare nel comune ove ha sede la giudicatura, il tribunale o la Corte, presso cui esercita le sue funzioni, nè può assentarsene senza una licenza ottenuta a' termini de' regolamenti.

I contravventori alle disposizioni di questo articolo sono privati dello stipendio durante l'assenza, e soggetti a provvedimenti disciplinari.

207. Le disposizioni contenute ne' tre articoli precedenti non concernono gli avvocati nè i patrocinatori

208. L'ascendente, il discendente, il fratello, lo zio ed il nipote, ed i cugini in primo grado non potranno essere simultaneamente addetti ad un tribunale o ad una Corte nè come giudici nè come agenti del pubblico Ministero, nè come cancellieri o vicecancellieri. Se il tribunale ha più sezioni non possono essere addetti ad una medesima sezione.

209. Saranno proibite a' giudici ed agli ufficiali del pubblico Ministero, come a' cancellieri e rispettivi sostituti, non che a' segretarii del pubblico Ministero o della pubblica
 clien-

clientela, le funzioni di sindaco, di chi ne fa le veci, di Governatore, d'Intendente di circondario, di segretario generale di Governo, di notaio, di giudice di commercio, di ricevitore di dazii, di usciere, di patrocinator e di avvocato anche fuori del loro tribunale.

210. Sono incompatibili tra loro tutte le funzioni giudiziarie, salvo le eccezioni espressamente prevedute dalla legge.

TITOLO V.

*De' reati imputati a' giudici ed agli organi
del pubblico Ministero.*

211. Le contravvenzioni commesse da un giudice di mandamento o supplente, da un procuratore o sostituto procuratore del Re nel territorio in cui esercitano giurisdizione o ufficio, sono giudicate inappellabilmente dal tribunale. Lo stesso ha luogo per qualunque altro reato che sarebbe di competenza del giudice di mandamento.

212. Trattandosi di giudicare un membro di un tribunale o dal Ministero pubblico presso lo stesso tribunale per reati di competenza del medesimo, o a lui deferiti in via di appellazione, la Corte d'appello designa altro tribunale nel suo territorio.

213. Per giudicare un membro di Corte d'appello o del pubblico Ministero presso la Corte d'appello pe' reati ad essa deferiti in via di appellazione, la Corte di cassazione designa altra Corte.

214. Nulla è innovato alle regole di competenza quanto a' reati sottoposti al giudizio delle Corti d'assise con l'intervento de' giurati.

TITOLO VI.

Della inamovibilità de' giudici e delle discipline.

CAPO PRIMO.

Della inamovibilità.

215. I giudici che avranno, a termini dell' articolo 69 dello Statuto, acquistato l'inamovibilità, non possono essere

sere privati del loro grado e della loro effettività, o sospesi dall'esercizio delle loro funzioni, nè posti senza il loro consentimento in aspettativa o riposo, anche con pensione, salvo ne' casi previsti dalla presente legge, e secondo le forme in essa prescritte.

Possono bensì per l'utilità del servizio essere traslocati da una Corte o da un tribunale in altra Corte o tribunale con parità di grado e di stipendio.

216. Se il traslocamento d'un giudice inamovibile ha luogo senza promozione od aumento di stipendio, il giudice traslocato ha diritto ad un' indennità, la quale è determinata dal Ministro della giustizia, avuto riguardo alla distanza de' luoghi ed alle altre circostanze, senza che però tale indennità possa in niun caso eccedere la quinta parte dello stipendio d'un anno.

217. Venendo ridotto il numero de' membri d'una Corte o d'un tribunale, la riduzione fra quelli inamovibili cadrà, in ciascun grado soppresso, su' membri meno anziani, i quali restano in aspettativa per essere riammessi in ufficio alla prima vacanza.

218. I giudici inamovibili che hanno compiuto l'anno 65.^o della loro età possono essere con decreto reale dispensati da ulteriore servizio, anche senza loro dimanda, salva ad essi ogni ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termini di legge.

219. Se per una infermità o per debolezza di mente, un giudice inamovibile non può più adempiere convenevolmente a' doveri della sua carica, viene dispensato da ulteriore servizio, salvo il diritto alla pensione, oppure all'indennità, come nell'articolo precedente.

220. Si fa luogo alla rivocazione di un giudice inamovibile senza riserva di alcun dritto alla pensione od alla indennità:

1.^o se è stato condannato a qualche pena criminale, quand'anche non sia stata aggiunta alla condanna la interdizione degli uffizii pubblici;

2.^o se abbia ricusato di adempiere un dovere del pro-

proprio ufficio, impostogli dalle leggi o da' regolamenti fatti per l'esecuzione di esse.

221. Può farsi luogo alla dispensa di un giudice inamovibile da ogni ulteriore servizio, colla pensione od indennità cui possa aver dritto a termine della legge sulle giubilazioni :

1.° se sia stato posto in accusa per reato importante pena criminale o correzionale , e la sentenza abbia pronunciata l'assolutoria, o dichiarato non farsi luogo a procedimento unicamente per l'estinzione dell'azione penale;

2.° se abbia dato prova di abituale negligenza , ovvero con fatti gravi abbia compromesso la propria riputazione o la dignità del Corpo cui appartiene;

3.° se senza permesso o' legittima causa sia rimasto assente dal suo posto per venti giorni, ancorchè non continui, nel corso d'un anno ;

4.° se sia stato per la terza volta condannato a pene disciplinari.

222. La revocazione o la dispensa da ulteriore servizio per le cause specificate ne' precedenti articoli è ordinata con decreto reale, previa declaratoria conforme della Corte di cassazione a sezioni unite.

Questa declaratoria non è necessaria ne' casi contemplati dall'articolo 218, dal numero 1.° dell'articolo 220, e dal numero 4.° dell'articolo 221.

223. L'istanza per questa declaratoria è promossa dal pubblico Ministero presso la medesima Corte , e si procede a norma della sezione III del seguente capo II.

224. Il giudice revocato ne' modi suespressi non può più essere riammesso ad esercitare funzioni giudiziarie.

225. Il giudice inamovibile , contro cui sia spiccato mandato di cattura, s'intende sospeso di pieno diritto dall'esercizio delle sue funzioni sino a giudizio definitivo.

226. Il giudice inamovibile condannato a pene correzionali, eccettuate le pecuniarie, non può proseguire nell'esercizio delle sue funzioni, nemmeno in pendenza d'appello, prima che la sentenza sia stata riparata coll'assolutoria,

lutoria, o colla dichiarazione di non essere luogo a provvedimento, o ne siano pienamente cessati gli effetti.

227. Le disposizioni de' due precedenti articoli si applicano ad ogni altro funzionario dell'Ordine giudiziario.

CAPO II.

Della disciplina.

228. Il giudice che contravviene a' doveri del suo ufficio, o non osserva il segreto delle deliberazioni, o compromette in qualunque modo la sua dignità o la considerazione dell'Ordine a cui appartiene, è soggetto a provvedimenti disciplinari.

SEZIONE PRIMA.

De' provvedimenti disciplinari.

229. I provvedimenti disciplinari sono:

- 1.° l'ammonizione;
- 2.° le pene disciplinari.

§. 1.

Dell' ammonizione.

230. L'ammonizione consiste nel rimostrare al giudice il mancamento commesso, e nell'esortarlo a non più ricadervi.

231. La facoltà di applicare l'ammonizione è esercitata da chi è investito del diritto di sorveglianza.

232. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza su tutte le Corti, i tribunali e i giudici, e può ammonirli.

Egli può chiamare a sè ogni giudice, affinchè risponda su' fatti ad esso imputati. Il giudice deve comparire nel termine che gli viene prefisso.

233. La Corte di cassazione ha il diritto di sorveglianza su tutte le Corti d'appello e su tutti i tribunali e giudicature.

Ogni Corte d'appello ha lo stesso diritto su' tribunali e giudicature del suo territorio.

Ogni

Ogni tribunale ha parimente lo stesso diritto sulle giudicature mandamentali che ne dipendono.

234. Il primo presidente della Corte di cassazione ha la sorveglianza su tutti i giudici che la compongono.

Il primo presidente d'ogni Corte d'appello ha la sorveglianza su' giudici della Corte, de' tribunali e delle giudicature.

Il presidente d'ogni tribunale ha la sorveglianza su tutti i giudici del tribunale e delle giudicature che ne dipendono.

235. In ogni sezione delle Corti e de' tribunali il giudice che presiede ha la sorveglianza, durante l'udienza e le deliberazioni, su tutti i giudici che la compongono.

236. L'ammonizione è applicata d'ufficio o sull'istanza del pubblico Ministero.

Essa ha luogo a voce o per lettera, secondo le circostanze.

§ 2.

Del potere disciplinare.

237. Le pene disciplinari sono :

1.° la censura ;

2.° la riprensione ;

3.° la sospensione dall'ufficio.

238. La censura è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso.

239. La riprensione ha luogo quando alla censura viene aggiunta l'intimazione al giudice di presentarsi davanti la Corte od il tribunale per essere ripreso.

Ove il giudice non ubbidisca all'intimazione, è immediatamente pronunciata la sospensione.

240. La sospensione dall'ufficio non può essere pronunciata per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore d'un anno.

Essa importa la privazione dello stipendio per la sua durata, eccettuato il caso previsto dagli articoli 225 e 226, quando non segua condanna.

241. La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata

citata da chi è investito della giurisdizione disciplinare.

242. Nelle materie disciplinari la Corte di cassazione ha giurisdizione su' proprii membri, eccettuato il presidente.

Ha pure giurisdizione su tutti i giudici d'appello, dei tribunali e delle giudicature, ogni volta che le Corti ed i tribunali cui spetterebbe, ricusino od omettano o non possano esercitarla.

243. Le Corti d'appello hanno giurisdizione in materia disciplinare su' proprii membri, eccettuati i presidenti, i quali sono sottoposti a quella della Corte di cassazione.

244. Le Corti d'appello hanno anche giurisdizione sopra i giudici de' tribunali e de' mandamenti, ne' casi previsti dal 2.^o comma dell'articolo 242.

245. Ogni tribunale ha giurisdizione sopra i proprii membri, eccettuato il presidente, il quale è sottoposto a quella della Corte d'appello.

Il tribunale ha pure giurisdizione su' giudici de' mandamenti situati nell'ambito della sua giurisdizione.

S E Z I O N E II.

Dell'azione e del procedimento disciplinare.

246. L'azione disciplinare si esercita indipendentemente da ogni azione penale e civile che proceda dal medesimo fatto. Essa si estingue colla dimissione debitamente accettata.

247. L'azione disciplinare dinanzi alle Corti ed a' tribunali è promossa dal pubblico Ministero, anche sull'eccitamento de' Corpi anzidetti, o degli uffiziali investiti del dritto di sorveglianza.

Essa è promossa con rappresentanza motivata diretta al presidente, colla quale si richiede la chiamata del giudice incolpato dinanzi alla Corte od al tribunale per addurre le sue discolpe.

248. Il presidente con sua ordinanza prescrive al giudice di presentarsi dinanzi alla Corte o al tribunale in un termine non minore di cinque giorni.

La rappresentanza del pubblico Ministero e l'ordinanza del presidente debbono essere notificate al giudice incolpato nella forma che è dal presidente stabilita.

249. L'incolpato deve presentarsi personalmente. Può tuttavia la Corte o il tribunale per giusti motivi e sulla domanda dell'incolpato autorizzarlo a presentare le sue difese in iscritto.

250. Gli affari disciplinari si trattano a porte chiuse senza intervento di difensori.

251. La deliberazione deve aver luogo immediatamente dopo la discussione, sentito il pubblico Ministero e lo incolpato, che ha l'ultimo la parola.

Essa è motivata e sottoscritta da tutti i giudici che vi hanno parte, e resa nota all'incolpato per cura del presidente.

252. Può la Corte o il tribunale prima della deliberazione ordinare maggiori indagini. Saranno queste assunte in un termine non maggiore di quindici giorni, e ne' dieci giorni successivi dovrà emanare la deliberazione definitiva, osservato il disposto degli articoli 248 a 251.

253. Le deliberazioni de' tribunali in materia di disciplina sono trasmesse dal loro presidente al presidente della Corte d'appello, e dal procuratore del Re al procuratore generale colle rispettive osservazioni.

Il procuratore generale del Re trasmette al Ministero della giustizia le deliberazioni emanate sia dalla Corte, sia da' tribunali.

S E Z I O N E III.

Della revisione e della esecuzione delle deliberazioni in materia disciplinare.

254. Delle deliberazioni de' tribunali in materia disciplinare possono il giudice incolpato od il pubblico Ministero chiedere la revisione alla Corte d'appello con un ricorso motivato, che è presentato al presidente nel termine di giorni otto dalla notificazione.

Il presidente del tribunale trasmette il ricorso colle carte

carte relative al presidente della Corte, e si procede avanti di questa secondo le norme stabilite nella precedente sezione.

255. Si può ricorrere alla Corte di cassazione, per la revisione delle deliberazioni delle Corti d'appello per incompetenza, o per eccesso di potere, o per violazione delle forme prescritte dalla legge.

La domanda in questi casi dev'essere fatta ne' modi e nel termine prescritto dall'articolo precedente, e si osservano quanto al procedimento le regole ivi richiamate.

256. Tutte le deliberazioni in materia di disciplina devono essere trasmesse al Ministro della giustizia.

L'esecuzione si fa coll'annotare in apposito registro il nome del giudice sottoposto a pene disciplinari; ed inoltre, trattandosi della riprensione o della scspensione, il presidente chiama il giudice avanti la Corte od il tribunale nel giorno che viene prefisso, ed a porte chiuse lo riprende, siccome è stato prescritto, ovvero gl'intima di astenersi pel tempo indicato nella deliberazione dall'esercizio di sue funzioni.

TITOL O VII.

Del grado e del soldo de' componenti dell'Ordine giudiziario.

257. Tutti i componenti dell'Ordine giudiziario saranno pagati dal pubblico Tesoro.

258. Gli stipendii ed i gradi dell'Ordine giudiziario sono fissati nel modo seguente:

Giudice di mandamento di prima classe.	Lire	2600
» di 2. ^a classe.	»	2200
» di 3. ^a classe.	»	1800

Tribunale di circondario.

Giudice	»	4000
Vicepresidente e sostituto procuratore del		
Re	»	4200
Presidente e procuratore del Re	»	5600
Cancelliere	»	1800
Vicecancelliere.	»	1600

*

Corte

Corte di appello.

Giudice	»	6500
Vicepresidente e sostituto procuratore generale	»	6900
Presidente e procuratore generale	»	10700
Cancelliere	»	3000
Vicecancelliere	»	2000

Corte di cassazione.

Consigliere	»	10700
Vicepresidente e sostituti procuratori generali	»	11200
Presidente e procuratore generale	»	17000
Cancelliere	»	7600
Vicecancelliere	»	3500

Segreteria del pubblico Ministero.

Presso il tribunale di circondario	»	1800
Presso la Corte di appello	»	2200
Presso la Corte di cassazione	»	4000

Tali annui stipendii saranno pagati a rate mensuali.

259. I componenti dell'Ordine giudiziario non potranno, sotto pena di essere accusati come prevaricatori, ricevere o esigere dalle parti regali o somma alcuna, sotto qualsivoglia titolo o pretesto, salvo ciò che è disposto nelle leggi per le indennità loro dovute.

TITOLO VIII.*Disposizioni finali e transitorie.*

260. Tutte le sentenze e tutti gli atti de' giudici de' tribunali e delle Corti saranno scritte in italiano.

261. I tribunali e le Corti hanno la sorveglianza e la disciplina a norma delle leggi sugli avvocati, su' patrocinatori e sugli uscieri.

262. Fino a che le Giunte municipali e le Commissioni provinciali non saranno organate sulle basi della nuova legge

legge di amministrazione provinciale e comunale per la formale revisione delle liste de' giurati, si formeranno delle Commissioni provvisorie tra' notabili del comune o della provincia dal Dicastero di giustizia.

Queste Commissioni formeranno una lista provvisoria di giurati, facendone la scelta fra tutti gli elettori politici del circolo. Il numero de' giurati sarà di 600 per Napoli e di 200 per gli altri circoli, secondo è stabilito nell'articolo 81.

263. Le stesse Commissioni formeranno pure provvisoriamente la lista de' giurati supplenti, a tenore dell'articolo 82.

264. Le liste provvisorie contemplate ne' due precedenti articoli 79 e 82 serviranno di base alle operazioni di cui è parola nell'articolo 85 e seguenti della presente legge.

265. I consiglieri di appello, i procuratori generali e loro sostituti, deputati ad intervenire alle assise fuori della città capoluogo in cui siede la Corte di appello, hanno diritto ad una indennità di lire dieci al giorno oltre le spese di trasporto.

I giurati che si trasferiscono a più di due chilometri e mezzo dalla loro residenza possono domandare un'indennità di quattro lire al giorno oltre le spese di trasporto.

266. Le cause penali, che al tempo nel quale entrerà in osservanza il *Codice di procedura penale* si troveranno pendenti avanti le attuali giurisdizioni, saranno portate nello stato in cui si trovano rispettivamente davanti ai giudici di mandamento, a' tribunali di circondario, ed alle Corti di appello o di assise, alla cui cognizione sono dal *Codice* stesso deferite.

267. L'istruzione delle cause penali incominciate prima dell'attuazione del *Codice* sarà continuata e compiuta in conformità del medesimo.

268. Le cause che a norma dell'articolo primo fossero demandate ad una giurisdizione diversa, verranno portate innanzi all'autorità giudiziaria competente con istanza o del pubblico Ministero o delle parti interessate, ed i ter-

termini giuridici in corso saranno sospesi per giorni trenta, a far tempo dal giorno in cui entrerà in osservanza il *Codice*.

Questa disposizione non si applicherà quando la nuova autorità surroghi senza differenza di sede e di ufficio l'autorità dinanzi cui il procedimento era in corso.

269. L'appellabilità delle sentenze è regolata dalla legge vigente al tempo in cui furono profferite.

270. I termini per introdurre le appellazioni che avranno incominciato a decorrere prima della osservanza del *Codice* saranno regolati dalle leggi anteriori.

Ne' casi però in cui sieno concessi termini maggiori dal *Codice*, sarà il medesimo applicabile, salvo che i termini stabiliti fossero già scaduti.

271. Gli appelli delle sentenze profferite prima dell'attuazione del *Codice* saranno introdotti e proseguiti nelle forme stabilite dal medesimo.

272. In tutti i casi ne' quali il *Codice di procedura penale* si riferisce al *Codice civile* s'intenderanno richiamate le disposizioni correlative delle *leggi civili* vigenti nelle provincie napoletane.

273. Pe' fatti commessi prima dell'attuazione del *Codice*, contro i quali, giusta le disposizioni del *Codice* stesso, non può esercitarsi l'azione penale senza querela della parte offesa, non si fa luogo a procedimento se la querela non fu già portata o non sopravvenga.

274. I membri dell'Ordine giudiziario sono esenti da ogni altro servizio pubblico estraneo alle loro funzioni. I giudici e gli organi del pubblico Ministero non potranno essere arbitri se non dietro licenza data dal Dicastero di grazia e giustizia.

275. L'organamento giudiziale fissato nella presente legge avrà vigore dal dì primo luglio prossimo.

Dal giorno in cui sarà posta in atto la presente legge organica tutte le attuali magistrature si considerano come sciolte ed abolite.

276. Per la prima nomina che sarà fatta in esecuzione della presente legge, così de' funzionari dell'Ordine giu-
di-

diziario, come degli addetti all'Ordine medesimo, non saranno necessarie le condizioni scritte negli articoli 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 200, 201.

277. Sarà provveduto con apposito decreto alla divisa per la magistratura giudicante, per gli uffizii del Ministero pubblico e di pubblica clientela.

Approvato : Napoli, il dì 17 febbrajo 1861.

EUGENIO DI SAVOJA.

*Il Consigliere
incaricato del Dicastero
di grazia e giustizia*
GIOVANNI D'AVOSSA.

Il Segretario generale di Stato
COSTANTINO NIGRA.

Pubblicata in Napoli il dì 18 di febbrajo 1861.

(N.º 240.) *Decreto prescrivente che nelle provincie napoletane restino provvisoriamente in osservanza le Parti del Codice delle Due Sicilie relative alle leggi civili, alle leggi di procedura civile, ed alle leggi di eccezione per gli affari di commercio; non che la legge per l'espropriazione forzata, ed altre leggi o decreti in vigore, in quanto non siano contrarii allo Statuto fondamentale della Monarchia.*

Napoli, 17 febbrajo 1861.

EUGENIO PRINCIPE DI SAVOJA CARIGNANO,

LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE NELLE PROVINCIE NAPOLETANE.

Sulla proposizione del Consigliere di Luogotenenza incaricato del Dicastero di grazia e giustizia;

Udito il Consiglio di Luogotenenza;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue.

ART. 1. I seguenti *Codici delle Due Sicilie*, cioè le *leggi civili*, le *leggi di procedura civile* e le *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, la *legge per la espropriazione forzata* del 29 dicembre 1828, e tutte le altre *leggi e decreti attualmente in vigore nelle provincie na-*
po-